

CONVENZIONE


L'anno 2013, il giorno 24 del mese di Settembre, tra l' AUTOMOBILE CLUB di ACIREALE , Ente Pubblico non economico (L. 70/75), in persona del suo Presidente pro-tempore Sig. Angelo Pennisi, di seguito denominato " A.C".

E

L'ACI SERVICE SRL, a capitale interamente pubblico, con sede in Catania, P.I. 03486360872 in persona dell'Amministratore Delegato Sig. Saverio Salvatore Grancagnolo CF GRNSRS43P01B202S, di seguito denominata " Società";

PREMESSO

- Che l'art. 4 dello Statuto dell'AC, approvato con R.D. 24 Novembre 1934 n° 2.323, così come modificato con D.M 24 Marzo 1981, pubblicato sulla G.U n° 102 del 13/04/1981, alla lettera g) prevede che l'AC" *svolge direttamente o indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo,*
- che l'art 38 del citato Statuto prevede che gli AA.CC " *perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicando, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'Automobile club Italia, le attività indicate nell'art. 4; attuano le particolari previdenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono, direttamente o indirettamente, ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo";*
- che agli AA.CC in genere, nonostante inseriti tra gli Enti pubblici non economici di cui alla L. 70/75, non sono stati dallo Stato delegati servizi nell'ambito delle finalità di istituto, come le carenze dei servizi pubblici a favore della utenza motorizzata avrebbero suggerito;
- che gli AACC sono costretti a svolgere le tradizionali attività istituzionali, per reperire le risorse finanziarie necessarie per sostenere la struttura pubblica, con la normativa vigente per gli Enti pubblici parastatali che non consente snellezza operativa e dinamicità procedurale per cui appare necessario una gestione affidata ad una Società di servizi partecipata;
- che comunque, per l'espletamento diretto delle proprie attività istituzionali, l'Ente avrebbe dovuto avere e dovrebbe avere la disponibilità di personale(compatibile con le limitate risorse finanziarie) da assumere mediante pubblici concorsi(art. 97 ult. Comma della



costituzione e legge 75/70), concorsi che a suo tempo sono stati vietati dalle disposizioni legislative che si sono nel tempo succedute;

- che la Corte dei Conti, sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli AA.CC. e dell'ACI nelle proprie relazioni sul risultato dei controlli eseguiti sulla gestione finanziaria degli AACC, comunicate a norma dell'art. 7 della Legge n° 259 del 21/03/1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento (atteso che con i DPR 3.6.78. e 30.11.79. gli AACC sono stati sottoposti al controllo della Corte dei Conti), vedasi da ultimo la determinazione della Corte n° 24/94, ha preso in esame la problematica delle Società costituite o partecipate dall'ACI e/o dagli AACC, concludendo che pur in assenza di espresse norme di legge o statuarie, *può ammettersi la capacità e la facoltà agli AACC a costituire società commerciali o a partecipare a società di capitali, mediante acquisto di azioni, allo scopo di avvalersi di apparati privatistici per il disimpegno di servizi non agevolmente riconducibili nell'ambito di pubbliche funzioni.*

Infatti, la Corte dei Conti ha costantemente affermato che “ *per il conseguimento di ben determinati compiti istituzionali, previsti dall'Art. 4 dello Statuto – cui art. 38 dello statuto opera un rinvio ricettizio per quanto specificatamente afferisce agli AACC – questi ultimi (gli AACC) sono facoltizzati o indotti ad avvalersi dello strumento di organismi, segnatamente per lo svolgimento di attività sottese all'assistenza automobilistica e/o allo sviluppo del turismo, dello sport ed alla attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, assicurativa, etc.*” ciò in quanto -giòva ribadirlo- afferma la Corte- siffatte attività non implicano comunque la splendita di pubblici poteri o di denaro pubblico, né si rendono gestibili mediante lo svolgimento dell'azione amministrativa, ossia attraverso la acquisizione di pubbliche funzioni”.

Afferma tra l'altro la Corte dei Conti che “*è d'uopo far presente che nel vigente ordinamento statale non è dato rinvenire alcun espresso divieto in riferimento a tale particolare configurazione organizzativa*”; esso, si ripete, può anche presentarsi come necessario, ove trattasi di rendere le anzidette peculiari prestazioni, attesa l'impossibilità di praticare l'azione amministrativa per far fronte ad esigenze esclusivamente privatistiche e non perseguibili attraverso l'instaurazione di rapporti di diritto civile.

Invero, il complesso delle problematiche in parola ha formato – come si è già detto- oggetto di attenta valutazione in sede di controllo, nel senso che quanto meno in linea di principio – non risulta essere stata mai disattesa la legittimazione dell'ACI e degli AACC ad assumere partecipazioni in società i cui scopi si rendano agevolmente inquadrati nell'ambito dei fini istituzionali di ciascuno di essi;



- che la giurisprudenza, ormai consolidata, è costante nel puntualizzare che il “ divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sancito dalla legge n° 1.369 del 1960 trova applicazione anche nei casi in cui il rapporto di lavoro intercorra con Enti Pubblici (economici e no) specificando che, in quest’ultima ipotesi, il medesimo divieto si pone solo con riguardo a quelle attività svolte dagli Enti Pubblici non economici che abbiano carattere imprenditoriale, con esclusione delle attività correlate ai fini istituzionali e suscettibili di essere espletate con criteri imprenditoriali;
- che in ogni caso l’art 13 della Legge 23.12.92 n° 498, così come sostituito dall’art 6 bis del DL 18.1.93, aggiunto dall’allegato all’art. 1 della Legge di conversione 18.3.93 n° 67, al comma 1, ha così statuito “ i divieti previsti dall’art. 1 della Legge 23.10.60 n° 1.369 non trovano applicazione per le Province, i Comuni e le Comunità Montane e i Consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale;
- che tutti, indistintamente, i servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono correlati ai fini istituzionali all’AC e sono, pertanto, compresi nell’oggetto sociale della società e non rivestono carattere imprenditoriale;

tutto ciò premesso ,che forma parte integrante, si conviene e stipula quanto appresso:

ART 1


L’A.C. affida alla Società che accetta, la gestione dei servizi di seguito indicati, alle condizioni generali di cui agli articoli seguenti ed a quelli particolari specificati per ciascun servizio.

ART 2

La Società si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione con efficienza, efficacia ed economicità, secondo i principi di trasparenza amministrativa, utilizzando strutture, personale e tecnologie idonei ad assicurare, anche nell’interesse degli utenti, prestazioni di ottimo livello.

In particolare la Società, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell’A.C., potrà avvalersi, per far fronte a particolari e motivate esigenze nell’esecuzione dei servizi in oggetto, oltre che di propri dipendenti, di Organismi o società della Federazione ACI e della collaborazione di personale esterno e di professionisti.

ART 3

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'Ch' and the other a stylized 'A'.

I servizi saranno svolti in regime di piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, ma nel rispetto delle norme di legge, di regolamenti e circolari disciplinati i singoli servizi, emanati da Organi Ministeriali e dagli Organi della Federazione ACI

A tal uopo la Società si dichiara edotta di tutte le disposizioni riguardanti le singole materie che formano oggetto della presente Convenzione e si impegna alla loro scrupolosa osservanza in maniera che non debbano derivare all'A.C., direttamente o indirettamente, pregiudizi o danni dei quali, in ogni caso, la Società stessa si rende responsabile. L'A.C. avrà facoltà di eseguire controlli preordinati alla verifica della regolarità delle attività svolte e, quindi, dei risultati conseguiti.

ART 4

L'inosservanza da parte della Società delle norme di legge e/o regolamenti o di qualsiasi delle clausole o condizioni della presente convenzione o il verificarsi di fatti che determinano gravi irregolarità, saranno considerati giusta causa per la revoca della presente convenzione.

Il provvedimento di revoca sarà adottato dopo contestazione scritta e tempestiva controdeduzione della Società

ART 5

I servizi verranno svolti in prevalenza, sia pure in piena autonomia operativa, presso la sede dell'A.C.

ART 6

Per lo svolgimento di tutti i servizi specificati al successivo art 9, la società può utilizzare in comodato d'uso gratuito, le macchine, le attrezzature ed i mobili di proprietà dell'Ente, ovvero utilizzare attrezzature e mobili di sua esclusiva proprietà o disponibilità(leasing) che si rendano necessari per l'espletamento delle attività..

ART 7

La Società, per l'espletamento dei servizi i gestione, dovrà utilizzare personale idoneo nel rispetto delle norme vigenti, restando essa unica responsabile della gestione del personale per gli aspetti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali.

ART 8

Come previsto dall'art.2 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n°62, gli obblighi di condotta del codice di comportamento dei dipendenti pubblici si estendono a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Pertanto il mancato rispetto del suddetto codice di comportamento comporterà la risoluzione del contratto.

ART 9

La presente Convenzione ha effetto dal 03/01/2013, avrà validità annuale e dovrà essere oggetto di espresso rinnovo alla scadenza.

ART 10

Alla Società viene affidata la gestione dei servizi sottoindicati:

- 1) Apertura e chiusura dei locali dell'Automobile Club siti in Viale Regina Margherita n.25.
- 2) Servizi di supporto alle procedure lavorative interne ed i servizi esterni connessi ad esigenze funzionali degli stessi, relativi alle attività istituzionali dell'Ente.
- 3) La Società si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme amministrative e di quelle interne indicate dalla Direzione, in maniera che possa derivare all'A,C, alla propria utenza ed ai terzi, in genere, pregiudizio e danno dei quali la Società in ogni caso risponderebbe direttamente.

L'attività deve essere svolta necessariamente presso la sede centrale dell'Ente.


ART 11

Per le attività, servizi o lavori affidati in gestione specificati all'art.9, riguardanti il periodo compreso tra il 03/01/2013 ed il 31/12/2013, viene stabilito un compenso forfettario onnicomprensivo di euro 75.000,00 annuo, oltre IVA.

Il suddetto compenso verrà erogato in n° 12 rate mensili.

Acireale 24/09/2013

AUTOMOBILE CLUB ACIREALE



AMINISTRATORE DELEGATO

ACI SERVICE

Saverio Salvatore Grancagnolo

